Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1954, n. 353.

Autorizzazione al Commissariato nazionale della gioventù italiana ad acquistare immobili in Lecce a transazione di vertenza con il Consorzio antitubercolare di detta Città.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la richiesta del Commissario nazionale della gioventù italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere in nome e per conto dell'Ente stesso, l'autorizzazione ad acquistare dal Consorzio antitubercolare di Lecce, a transazione di vertenza insorta e verso l'importo di lire 10.000.000, alcuni beni immobili situati in detta Città, descritti nella relazione di consulenza tecnica del Tribunale di Lecce in data 26 febbraio 1950;

Visti gli atti esibiti a corredo della richiesta e l'avviso favorevole espresso in merito dai Prefetti di Roma e Lecce, e dal Ministero del tesoro;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione prima in data 22 settembre 1953, parere n. 1877, si è espresso favorevolmente alla concessione della richiesta autorizzazione;

Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana, con sede in Roma, è autorizzato ad acquistare dal Consorzio antitubercolare di Lecce, a transazione di vertenza insorta e verso l'importo di lire 10.000.000, i beni immobili situati in detta Città descritti nella relazione di consulenza tecnica del Tribunale di Lecce in data 26 febbraio 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1954

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castelnovo del Friuli, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo e Travesio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Spilimbergo, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castelnovo del Friuli, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo e Travesio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Spilimbergo, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Castelnovo del Friuli, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo e Travesio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Spilimbergo, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 39. — LESEN

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campodolcino, Chiavenna, Isolato, Menarola, Mese, Prata Camportaccio e San Giacomo Filippo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavenna, in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campodolcino, Chiavenna, Isolato, Menarola, Mese, Prata Camportaccio e San Giacomo Filippo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavenna, in provincia di Sondrio;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Campodolcino, Chiavenna, Isolato, Menarola, Mese, Prata Camportaccio e San

Giacomo Filippo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavenna, in provincia di Sondrio.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 46. — LESEN

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento n. 7032 in data 25 marzo 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Chiappero Giovan Battista, rappresentante dell'Ufficio del genio civile, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto dimissionario da tale incarico, con il geom. Petralito Diego, funzionario del medesimo Ufficio del genio civile:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Chiappero G. Battista è sostituito con il geom. Petralito Diego, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « VII Fiera di Bolzano campionaria internazionale » in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della Fiera campionaria internazionale di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera di Bolzano campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 17 al 27 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 9 giugno 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3187)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1954.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione estera denominata « Craven A ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nell'adunanza del 28 maggio 1954;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1954 il prezzo di vendita al pubblico del sottoindicato tipo di sigaretta di produzione estera viene determinato nella seguente misura:

sigaretta « Craven A »: L. 17.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1954
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 221. — TAFURI

(3169)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1954.

Disposizioni concernenti la disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nel lago Viverone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque ricadenti nella giurisdizione di due o più Provincie;

Visto l'elenco delle reti e degli attrezzi che il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria propone che siano consentiti per la pesca nel lago di Viverone;

Visti i pareri favorevoli delle Commissioni provinciali di pesca di Torino e Vercelli e dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, in merito all'elenco delle reti e degli attrezzi proposto dal suddetto Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio della pesca nel lago di Viverone è consentito soltanto con le reti e gli attrezzi sottoelencati aventi le caratteristiche per ciascuno di essi indicate e con l'osservanza delle rispettive limitazioni:

A) *Altana-Pic per coregone.* — Lunghezza massima della rete metri quattrocentocinquanta. Altezza massima della rete maglie duecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 30 gennaio;

B) *Altanella per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca;

C) *Altanella per scardola* (l'uso di detta rete è consentito esclusivamente per la pesca della scardola). — Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca;

D) *Tremaglione o Tramagion per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventotto. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico;

E) *Tremaglio per scardola.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri uno e venti. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. L'uso di detta rete è consentito esclusivamente per la pesca della scardola;

F) *Tremaglio o Tencaro per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri uno e quaranta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quaranta. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca;

G) *Realone o rete a catino.* — Lunghezza massima della rete metri centottanta. Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 15 gennaio;

H) *Realone per scardola.* — Lunghezza massima della rete metri centottanta. Altezza massima della rete maglie milleduecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventitre. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 30 gennaio;

I) *Bilancia senza sacca, pesca fund quadrato.* — Il lato della rete non deve essere superiore a metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 20 maggio alle ore 12 del 20 giugno;

L) *Bilancia o balanzin o quadratel o balanza.* — Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

M) *Bertovello, bertovel per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri due. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico;

N) *Guadino o guadin.* — Diametro massimo di apertura della bocca centimetri ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. L'uso di detta rete è consentito esclusivamente quale rete ausiliaria da coloro che esercitano la pesca con la canna, con le bilancie e con la tirlindana;

O) *Palamiti o tignole o spaderne.* — Con non più di cinquecento ami;

P) *Tirlindana per agone.* — Con non più di dieci ami. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone;

Q) *Tirlindana per luccio;*

R) *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 2.

1. Le reti Realone o rete a catino, attualmente in uso nel lago di Viverone, in forza del decreto prefettizio n. 13130 del 4 luglio 1933, con maglie di trentacinque millimetri di lato, possono essere eccezionalmente usate fino al loro consumo, e, comunque, non oltre il 30 novembre 1954.

2. La misura delle maglie delle reti si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

3. E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani frugando sotto le rive.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei decreti emessi dalle prefetture di Torino e di Vercelli, per la parte che riguarda la regolamentazione della pesca nel lago di Viverone, sono abrogate.

Il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 550 circa, compresa nei comuni di Roccavione e Robilante, delimitata dai seguenti confini:

a partire dalla strada di Borgo San Dalmazzo-Boves segue ad est il confine del territorio del comune di Boves fino al colletto del Moro; a nord-ovest dal ponte di ferro (Borgo San Dalmazzo-Boves) segue la strada che costeggia la falda della montagna fino a Santa Margherita di Robilante; segue la strada di Santa Margherita-Malandrè (Robilante), al tetto Cadel fino a congiungersi al colletto del Moro.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 1500 circa, compresa nel comune di Aulla, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio della strada di Olivola (località Serriciolo), strada comunale fino al paese di Olivola quindi attraversa lo stesso lungo la sua unica strada centrale e poi mulattiera comunale che seguendo il crinale dei due versanti della « lame di Olivola » conduce a Gaggino, quindi mulattiera comunale, detta del « Castellaro » per allacciarsi alla provinciale n. 162 per Fivizzano; detta strada fino al ponte di Magliano. Da qui l'asse del « Fosso del Castello » (di Bigliolo) fino al ponticello che trovasi sulla rotabile fra le Chiese di Bigliolo e Pratomedici; da qui rotabile fino al bivio di Olivola.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 100 circa, compresa nel comune di Roccacigliè, delimitata dai seguenti confini:

comune di Marsaglia alla confluenza col rio Arzola; via del Gorgazzo; via del Buglio; salita alla Chiesa e Cimitero; strada comunale Roccacigliè-Niella Tanaro; bivio Rualanga; via Patriano; confine col comune di Castellino; rio Arzola fino al confine col comune di Marsaglia.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Comano, delimitata dai seguenti confini

nord: lago Padulo, Lagastrello ed il monte Palera;
sud: costa del Mattalone, canale della Canala;
est: canal dell'Ardenasso;
ovest torrente Taverone.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Avellino, contrada Forino-Monforte, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale Bosco di Monsignore e strada comunale Castagno;
est: strada comunale Colle dei Monaci e strada comunale Cupa delle Fratte;
sud: strada comunale Breccelle;
ovest: strada comunale Breccelle fino ad incontrare la strada comunale Bosco di Monsignore.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 70 circa, compresa nel comune di Viola, delimitata dai seguenti confini:

strada Viola capoluogo-Pamparato (strada Madonna della Neve); dal Santuario a Colle del Rizzo, bricco del Monte, costiera di Val Tardita, bricco Pavese, strada Monasterolo-Viola.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 673, compresa nel comune di Fosdinovo, delimitata dai seguenti confini:

dalla località « Il Cucco », strada provinciale Fivizzano-Carrara fino al « Passo della Spolverina »; strada La Spolverina-Marciaso fino alla località « Lama della Costia » quindi corso del rio Tassonara e quindi torrente Pescioletta fino al ponte di legno sul detto torrente della strada Marciaso-Pulica; detta strada fino a Pulica, località « Cuccarello » passando per il « Molino di Pulica o di Marciaso », quindi strada che da Pulica-Cuccarello riporta alla località « Il Cucco ».

(3001)

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della regione Giare e Gavonata, con sede in Sezzadio (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 28396 in data 21 giugno 1954, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della regione Giare e Gavonata, con sede in Sezzadio, provincia di Alessandria.

Con lo stesso decreto il sig. Lanzavecchia Agostino è stato nominato commissario governativo per la straordinaria amministrazione del predetto ente.

(3147)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Campobasso

Con decreto Ministeriale 16 giugno 1954 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Campobasso viene prorogata fino al 30 aprile 1955 ed il rag. Giovanni Modelli e confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione ed approvazione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione e con l'obbligo di provvedere nel termine predetto e nei modi stabiliti dall'articolo 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(3146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di alcune parti al piano di ricostruzione di Castel di Sangro

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1954, n. 1366, previa decisione sulle opposizioni presentate, sono state approvate integralmente le varianti segnate sulla relativa planimetria con i numeri 1, 5, 7 e parzialmente la variante n. 4, mentre sono state respinte quelle di cui ai numeri 2, 3, 6, riguardanti il piano di ricostruzione di Castel di Sangro, vistate in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti resta fermo il termine 14 aprile 1957 fissato dal decreto Ministeriale 29 luglio 1953.

(3149)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Gessopalena

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1954, n. 235, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate, il piano di ricostruzione di Gessopalena, vistato in una planimetria in scala 1:500 e una in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	636,25
» Firenze	624,85	635 —
» Genova	624,82	637 —
» Milano	624,85	637,75
» Napoli	624,75	636,15
» Palermo	—	
» Roma	624,84	637,875
» Torino	624,75	635 —
» Trieste	624,84	
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 30 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,425
Id. 3,50 % 1902	64,10
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,775
Id. 5 % 1936	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,84
1 dollaro canadese » 637,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 5 febbraio 1954, n. 2267, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;

Palrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Pistoia dott. Enrico, veterinario condotto.

Segretario:

Cassisi dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede presso la Facoltà di veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3131)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mesola (Ferrara).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 maggio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mesola (Ferrara);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mesola (Ferrara), nell'ordine appresso indicato:

1. Alberici dott. Giovanni . punti 87,50 su 132
2. Lo Presti Francesco » 85,66 »
3. Piscopo dott. Raffaele » 84,74 »

4. Polledri dott. Angelo	punti	84,53	su 132
5. Zamperetti Remigio	»	82,41	»
6. Montauti Antonio	»	82,10	»
7. Germani Toselli Francesco B.	»	81,66	»
8. Lo Iacono dott. Domenico	»	81,50	»
9. Campero Mario	»	79,86	»
10. Petrillo dott. Alfonso	»	78,93	»
11. Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
12. Milella dott. Michele	»	76,72	»
13. Palermiti Domenico	»	76,67	»
14. Sossi Pasquale	»	76,66	»
15. Mosele Alessandro	»	76,33	»
16. Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
17. Di Pietrantonio Saverio, ufficiale di complemento	»	75,68	»
18. Valentini Giovanni	»	75,68	»
19. Caporusso dott. Domenico	»	74,21	»
20. Guerrieri dott. Domenico	»	73,87	»
21. Tenani Aurelio	»	73,55	»
22. Bonatti Augusto	»	73,50	»
23. Grossi dott. Artemio	»	73,45	»
24. Cerruti dott. Carlo	»	72,96	»
25. Mastrangelo Domenico	»	72,80	»
26. Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
27. Bottrighi Luigi	»	71,95	»
28. Lauro dott. Ettore	»	71,20	»
29. Di Conza dott. Beniamino	»	70,55	»
30. Baventore dott. Francesco	»	70,05	»
31. Castellaneta dott. Francesco	»	69,72	»
32. Graziani dott. Marcello	»	69,52	»
33. Carlevaro dott. Oscar	»	68,73	»
34. Sagri Arnaldo	»	68 —	»
35. Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
36. Rossi G. Battista, ex combattente, ufficiale di complemento	»	67 —	»
37. La Sala Luigi, ex combattente	»	67 —	»
38. Mennini dott. Aldo	»	66 —	»
39. Mammini Domenico, art. 180, legge 27 giugno 1942, n. 851	»	65,66	»
40. Scalia Gioacchino	»	65,66	»
41. Cappa Francesco	»	64,39	»
42. Graziani Mario	»	63,16	»
43. Scalesse Francesco	»	62,66	»
44. Da Milano Giuseppe	»	62,16	»
45. Ricci Giuseppe	»	61,04	»
46. Flacco Fioravante	»	59,74	»
47. Bianchi Luigi	»	59,70	»
48. Masi dott. Bruno	»	59,05	»
49. Greco Orlando	»	58,50	»
50. Rainone Francesco	»	57,46	»
51. Bartolomei Adelmo	»	56,87	»
52. Iacopino dott. Adolfo	»	56,54	»
53. Tartarini Manilio	»	54,61	»
54. Mastrangelo Giovanni	»	54,60	»
55. Falcone dott. Camillo	»	53,50	»
56. Iannelli Andrea	»	53,04	»
57. Ferrari Nicola	»	51,50	»
58. Tansini Luigi	»	50,04	»
59. Petrucci Gennaro	»	49,62	»
60. Bertinetti dott. Mario	»	49,47	»
61. Carbone Francesco	»	49,33	»
62. Petronio Bartolomeo	»	47,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3153)

PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visti i propri decreti n. 5720 e n. 5721 in data 5 marzo u. s., con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 10434 in data 3 maggio scorso, con il quale sono state apportate varianti alla graduatoria;

Considerato che, a seguito di rinuncia dei vincitori, regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Castelmaggiore (Calci), Mazzolla (Volterra), Querceto (Montecatini Val di Cecina) e Orentano (Castelfranco di Sotto);

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di tali condotte secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate dai concorrenti stessi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

Barsella dott. Valerio: Castelmaggiore (Calci);
Domenici dott. Dino: Mazzolla (Volterra);
Sabatini dott. Roberto: Querceto (Montecatini Val di Cecina);
Guidi dott. Antonio: Orentano (Castelfranco di Sotto).

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzone del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Pisa, addì 5 giugno 1954

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(2985)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in alcuni Comuni della provincia di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 2607 del 4 febbraio 1952, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Accadia, Apricena, Bovino, Candela, Castelnuovo della Daunia, Troia e Vico Garganico;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20431.2 del 10 febbraio 1953 e n. 340.3.8380/20431.2 del 17 marzo 1953;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premesse:

1. Durante dott. Cesare	punti	126,90	su 200
2. Festa dott. Giacinto	»	125,40	»
3. Maulucci dott. Mario	»	124,85	»
4. Tricarico dott. Secondino	»	122,80	»
5. Damiani dott. Pasquale	»	121,15	»
6. Miccoli dott. Luigi	»	119,20	»
7. Stingone dott. Sabino	»	118,60	»
8. Renzone dott. Raffaele	»	111,75	»
9. Schingo dott. Dante	»	111,25	»
10. Labombarda dott. Francesco	»	107,50	»
11. Galiulo dott. Beniamino	»	106,50	»
12. Sica dott. Ermanno	»	106 —	»
13. Saracino dott. Leonardo	»	106 —	»
14. Goffredo dott. Donato	»	105 —	»
15. Sica dott. Osvaldo	»	105 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e dei comuni di Accadia, Apricena, Bovino, Candela, Castelnuovo della Daunia, Troia e Vico Garganico.

Foggia, addì 10 giugno 1954

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 27615 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Accadia, Apricena, Bovino, Candela, Castelnuovo della Daunia, Troia e Vico Garganico;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento per un biennio, dei Comuni a fianco di ciascuno indicati, ove dovranno essumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto da parte delle Amministrazioni comunali interessate:

1) Durante dott. Cesare: comune di Bovino;
2) Festa dott. Giacinto: comune di Apricena;
3) Maulucci dott. Mario: comune di Accadia;
4) Tricarico dott. Secondino: comune di Troia;
5) Damiani dott. Pasquale: comune di Vico Garganico;
6) Miccoli dott. Luigi: comune di Candela;
7) Stingone dott. Sabino: comune di Castelnuovo della Daunia.

Trascorso il biennio di esperimento, si provvederà alla nomina definitiva o alla dimissione del sanitario, ai sensi dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'ufficiale sanitario assunto in via di esperimento, deve prestare giuramento, a termini degli articoli 38 del sopracitato testo unico delle leggi sanitarie e 3 della legge 23 dicembre [illegible], n. [illegible].

I sindaci dei comuni di Accadia, Apricena, Bovino, Candela, Castelnuovo della Daunia, Troia e Vico Garganico, sono incaricati, ognuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato, come per legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 10 giugno 1954

Il prefetto: D'AIUTO

(3158)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 110 Div. san. in data 13 gennaio 1953, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 16 dicembre 1953, n. 340.3.09/13263;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. La Rotonda Attilio fu Donato	punti	61,3346
2. Quaranta Nicola di Demetrio	»	56,4805
3. Rizzi Giovanni di Francesco	»	52,565
4. Frau Flavio fu Giovanni	»	51,90
5. Conte Nicola fu Nicola	»	51,785
6. Latorre Filippo di Rocco	»	51,5495
7. Lorusso Domenico di Francesco	»	50,653
8. Carucci Carlo di Giovanni	»	50,5196
9. Bruno Giuseppe di Vitantonio	»	49,8711
10. De Pinto Francesco di Giovanni	»	49,4063
11. De Filippis Giuseppe di Leonardo	»	48,2742
12. Cianciotta Antonio fu Giovanni	»	48,1336
13. Savino Gaetano di Pietro	»	47,5078
14. Pappalepore Giacomo di Vito	»	45,03
15. Quaranta Nicola di Luigi	»	44,000
16. D'Addario Domenico di Michele	»	41,6563
17. Bianchi Filiberto di Vitantonio	»	35,0725

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 4 giugno 1954

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 27197, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 110 del 13 gennaio 1953;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicata:

1) La Rotonda Attilio fu Donato: Bari;
2) Quaranta Nicola di Demetrio: Turi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 4 giugno 1954

Il prefetto: CARTA

(3070)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.